



Modello di Accordo di Programma
(ex art. 21, comma 5 e art. 9, comma 5 L.R. 1/2000)

tra

Provincia di Asti

e

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida

per

i servizi di trasporto pubblico locale in area a domanda debole, di cui all'art. 6 della L.R. 1/2000, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018.

La **Provincia di Asti** con sede in Asti, Piazza Alfieri n. 33, nella persona del suo Presidente f.f. **Marco GABUSI**;

L'**Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida** con sede in Roccaverano, Via Roma n. 8, nella persona del suo Presidente pro tempore **Ambrogio Spiota**;

Viste:

- le prescrizioni dell'art. 5, 2° comma lettera b) della L.R. 1/2000 dove viene demandata alla Provincia l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
- le disposizioni dell'art. 9, comma 5 della L.R. 1/2000 che individua negli Accordi di Programma lo strumento con il quale coordinare gli impegni e gli interventi finanziari per l'erogazione di detti servizi;
- il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese il 30.12.2015 con Deliberazione n. 26/2015;
- la DCP n. 5 del 28.01.2016 con la quale è stata approvata la bozza del nuovo Accordo di Programma per i Servizi in area a domanda debole per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la Delibera di Giunta dell'Unione n. 7/2016 del 15.04.2016 con la quale è stata approvata la bozza del nuovo Accordo di Programma per i Servizi in area a domanda debole per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

convengono quanto segue:

PARTE I FINALITA', CONTENUTI E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 Richiamo alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma (in seguito AdP)

Art. 2 Durata dell'accordo

Il presente AdP ha validità per il periodo compreso tra il 01.01.2016 ed il 31.12.2018.

Art. 3 Oggetto dell'accordo

Forma oggetto dell'accordo l'attuazione del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico locale per le aree a domanda debole come descritte all'art. 6 della L.R. 1/2000.

PARTE II OBIETTIVI, STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4 Organizzazione territoriale del servizio di T.P.L.

I servizi di t.p.l. sono organizzati, amministrati ed affidati a gestione unitaria (art. 10, comma 1 L.R. 1/2000), relativamente all'ambito territoriale dell'area a domanda debole (Unione Montana Langa Astigiana –Val Bormida, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, Serole, Vesime), sia mediante affidamento ai sensi dell'art. 11 e 21 della L.R. 1/2000 sia in economia ai sensi dell'art. 18, 1° comma, ultimo punto del D.Lgs. 422/97.

I servizi in area a domanda debole possono essere svolti anche in forma associata, anche svolti con sistemi alternativi rispetto a quelli tradizionali.

Art 5 Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

5.1 Obiettivi di offerta:

- a) erogazione di servizi per un totale massimo di 27.911 vetture/Km annui per tutta l'area di riferimento;
- b) integrazione e coordinamento degli orari con la rete regionale su ferro e provinciale su gomma;
- c) in linea generale la concorrenza al raggiungimento degli obiettivi posti dal Documento Unico di Programmazione 2016-2018 di Agenzia approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26/2015 del 30.12.2015.

5.2 Obiettivi gestionali:

mantenimento dell'attuale rapporto ricavi del traffico su costi operativi.

5.3 Obiettivi funzionali:

- a) miglioramento dell'informazione e della promozione;
- b) miglioramento della qualità dei servizi;
- c) miglioramento dell'accessibilità ai servizi;
- d) aumento velocità commerciale.

PARTE III LE AZIONI

Art. 6 Programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali

Si intendono perseguire gli obiettivi definiti al precedente art. 5.3 attraverso i seguenti interventi:

6.1 Promozione ed informazione utenza: le parti concordano sulla opportunità di fornire agli utenti un servizio informativo sui servizi di T.P.L. e si impegnano a fornire e ad aggiornare i dati di rispettiva competenza secondo le modalità definite e coerenti con l'Osservatorio della Mobilità Regionale, nonché di promuovere, nelle forme concordate, il servizio;

6.2 Progetto di integrazione tariffaria: le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione dell'integrazione tariffaria dei servizi in oggetto sui servizi ferroviari e automobilistici provinciali, con l'avvio di un progetto volto a garantire sia l'integrazione tariffaria di tutti i vettori regionali mediante un unico sistema informatico di rilevazione e gestione dei titoli di viaggio, sia la localizzazione dei mezzi su gomma.

PARTE IV GLI IMPEGNI

Art. 7 Gli impegni finanziari

7.1 Al fine di attuare i programmi di cui all'art. 6, la Provincia riconoscerà **annualmente** all'Ente gestore **27.911,00 vetture/Km. all'importo unitario di Euro 0,85 al chilometro**, per un importo massimo complessivo di Euro 23.724,35 (diconsi ventitre mila settecentoventiquattro euro e trentacinque centesimi). Il contributo massimo di euro/Km 0,85 può essere aggiornato in base alle maggiori risorse trasferite dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese.

L'erogazione del contributo avverrà in quattro rate trimestrali, pagate entro 30 gg dalla scadenza del trimestre per le prime tre quote ed entro il 30/04 dell'anno successivo per l'ultima quota, emessa a conguaglio.

7.2 Al fine di agevolare la redazione di un documento di rendicontazione dei servizi svolti e di uniformare i modelli, la Provincia provvede ad allegare al presente A.d.P. un modello di rendicontazione, denominato "Allegato A", contenente tutte le voci caratteristiche del servizio svolto dalla Unione Montana, da compilare da quest'ultima con i dati a consuntivo ed inviare **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo all'erogazione del servizio.

Art. 8 Ulteriori impegni

8.1 Le parti si impegnano, per quanto di competenza, a promuovere ogni forma organizzativa atta a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per l'attuazione del presente accordo.

8.2 L'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida dovrà comunicare tempestivamente alla Provincia di Asti ogni variazione all'esercizio istituito.

8.3 La Provincia verificherà, periodicamente, il rispetto del piano di esercizio trasmesso dall'Unione di Comuni, escludendo dal finanziamento le corse che risulteranno non

conformi. Nel caso in cui, dal controllo effettuato, si verificasse il mancato rispetto del piano di esercizio per n.3 (tre) volte/accertamento, il presente Accordo è revocato.

8.4 Le tariffe dovranno essere stabilite dall'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida in conformità alle disposizioni regionali e sentito il parere della Provincia, garantendo che il progetto preveda il raggiungimento del requisito minimo del 35% del rapporto ricavi del traffico/costi operativi.

La D.G.R. n. 13-6608 del 4.11.2013 ha disposto che le tariffe ordinarie extraurbane a fasce pentachilometriche e la tariffa urbana ordinaria di corsa semplice minima sia in vigore su tutto il territorio regionale.

PARTE V COMITATO TECNICO PER IL MONITORAGGIO

Art. 9 Comitato tecnico

9.1 Le parti concordano sulla opportunità di istituire un Comitato tecnico con funzioni di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del presente accordo.

Il comitato tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti che sottoscrivono il presente accordo e sarà presieduto dal Dirigente Responsabile del Servizio Provinciale Trasporti o da Funzionario delegato.

9.2 Per l'espletamento delle funzioni assegnate, al comitato tecnico dovranno essere resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi necessari e, ove opportuno, potrà promuovere specifici approfondimenti.

PARTE VI CONTENZIOSO

Art. 10 Contenzioso

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente accordo saranno devolute ad un collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Provincia, uno dal Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Asti su istanza della parte diligente.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Asti, giudicherà secondo diritto.

Asti, 17/05/2016

**PER L'UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA,
il Presidente Protempore Ambrogio SPIOTA***

**PER LA PROVINCIA DI ASTI,
il Presidente f.f. Marco GABUSI***

*Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7.03.2005, n.82(Codice Amministrazione Digitale).

ALLEGATO "A"

Spett.le Provincia di Asti
Ufficio Trasporto Persone
Piazza Alfieri n. 33
14100 Asti
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

SERVIZIO

**CERTIFICAZIONE A CONSUNTIVO
DATI CARATTERISTICI DEL SERVIZIO SVOLTO**

Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida

Periodo di svolgimento del Servizio _____

Servizi programmati	Km N° corse
Servizi effettivamente erogati	Km N° corse
Spesa effettivamente sostenuta per il finanziamento dei servizi comprensiva di eventuale contribuzione comunale	
Rapporto tra il numero di sinistri e i Km erogati (n° sinistri/Km)	
Rapporto tra corse erogate e corse programmate (corse erogate/corse programmate)	
Rapporto tra corse erogate e gli abitanti (corse erogate/abitanti)	

Si allega fotocopia del/dei mezzo/i utilizzato/i per lo svolgimento del Servizio.

Data _____

Firma
